

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE – Revoca o sostituzione di misura cautelare - Disposizione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.l. n. 92/2014 prima della modifica apportata in sede di conversione – Rapporti con l'art. 656 cod. proc. pen. – Fattispecie in tema di rapina aggravata – Pena ancora da scontare inferiore ai tre anni - Automatica caducazione della misura custodiale carceriara in atto – Esclusione - Ragioni.

Con sentenza depositata il 23 marzo 2015, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che la previsione di cui all'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal decreto legge n. 92/2014 prima della modifica apportata in sede di conversione - non determina l'automatica caducazione della misura cautelare carceraria disposta per il reato di rapina aggravata, pur se la pena ancora da espiare (tenuto conto del presofferto cautelare) sia inferiore ai tre anni, giacché, in ragione del titolo di reato, non sarebbe possibile disporre la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen.

*Sezione Seconda, sentenza n. 12139/2015, u.c. 12 dicembre 2014, dep. 23 marzo 2015, Pres. E. Iannelli, Rel. S. Beltrami.*